



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

# COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 16 settembre 2019

Prot. n. 3431/ARA OR/ml

Oggetto: regime fiscale di favore  
cd "regime forfettario".

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici  
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI  
e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali  
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI  
e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI  
e-mail

## CIRCOLARE PUBBLICA

Ai componenti il Comitato Amministratore  
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI  
e-mail

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI  
e-mail

e, p.c. Ai candidati agli esami abilitanti 2019

LORO SEDI  
e-mail

e, p.c. Agli abilitati alla professione di  
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato  
(non ancora iscritti nell'Albo - ultimi tre anni)

LORO SEDI  
e-mail

e, p.c. Egreg. Agr. Dott. Maurizio CONTI  
Presidente AIN-Associazione Italiana Naturalisti

SEDE

e-mail: [presidenza@ain-it.org](mailto:presidenza@ain-it.org)

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA



UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici  
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ  
Tel. 0543/720.908  
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA  
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531  
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it) - PEC: [agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it) - [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)



e, p.c. Egreg. Dott.ssa Floriana DI STEFANO  
Presidente AISA-Associazione Italiana  
Scienze Ambientali  
SEDE  
*e-mail: presidente@aisa-on-line.org*

e, p.c. Egreg. Dott.ssa Ginevra DEL VECCHIO  
Presidente F.I.Bio-Federazione  
Italiana Biotecnologi  
SEDE  
*e-mail: presidenza@biotecnologi.it*  
*segreteria@biotecnologi.it*

e, p.c. Egreg. Dott. Matteo MICHELI  
Coordinamento Nazionale Tecnici della  
Prevenzione Ambienti e Luoghi di Lavoro  
SEDE  
*e-mail: segreteria@cnps.eu*

Pervengono allo scrivente Collegio Nazionale numerose richieste relative all'applicazione del regime fiscale di favore, meglio noto come "*regime forfettario*", ed appare pertanto opportuno chiarirne il funzionamento, sia allo scopo di consentire agli iscritti all'Albo che esercitano la professione, ai neo-iscritti nonché ai candidati che si apprestano ad affrontare gli esami abilitanti del corrente anno di poter valutare l'utilizzo di queste disposizioni di favore e sia per agevolare la veicolazione di una corretta informazione da parte dei Presidenti provinciali e regionali.

Il "*regime forfettario*" opera sia nei confronti degli esercenti attività professionale che di impresa; la presente disamina è rivolta esclusivamente a coloro i quali esercitano una attività professionale autonoma, e precisamente:

1. L'unico regime fiscale agevolato attualmente disponibile è quello "*forfettario*", in quanto il precedente "*regime dei minimi*" risulta soppresso dal 1 gennaio 2016; in ogni caso chi avesse precedentemente scelto il "*regime dei minimi*" può mantenerlo sino al termine del quinquennio dall'inizio dell'attività ovvero sino al compimento del 35° anno di età.

2. Il “*regime forfettario*” può essere opzionato:

- a. **da chi inizia una nuova attività per la prima volta** (*si può considerare “nuova” l’attività quando l’interessato attivi per la prima volta il Codice ATECO della medesima. Si ricorda che il Codice ATECO degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è il 74.90.12*);
- b. **da coloro che già svolgono la specifica attività professionale;**

mentre non ha più alcun rilievo l’età, pertanto il “*regime forfettario*” è opzionabile a qualunque età.

3. I soggetti di cui al punto 2.a devono rispettare i seguenti requisiti:

- non avere esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale od imprenditoriale;
- la nuova attività, per la quale viene dichiarata l’opzione, non deve essere la prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente od autonomo;
- non superare i 65.000,00 euro di compensi percepiti nell’anno fiscale;

rispettando queste regole si ottengono i seguenti significativi vantaggi fiscali:

- ◇ il pagamento di una imposta sostitutiva (*che comprende IRPEF, addizionali comunali e regionali*) pari al **5%** (*per i primi 5 anni. Dal sesto anno l’importo sostitutivo passa al 15%*) e calcolata sul 78% dei ricavi;
- ◇ esclusione dall’IRAP;
- ◇ IVA e RA-Ritenuta di Acconto non si applicano;
- ◇ esonero dalla tenuta dei libri contabili e fiscali, salvo l’obbligo di conservazione delle fatture emesse e ricevute;
- ◇ esonero dall’applicazione degli ISA-Indici Sintetici di Affidabilità (*che hanno sostituito i precedenti Studi di settore*);
- ◇ esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica.

4. I soggetti di cui al punto 2.b devono rispettare i seguenti requisiti:

- non avere superato, nell'anno fiscale precedente, i 65.000 € di compensi;

rispettando questo parametro si ottengono i seguenti vantaggi fiscali:

- ◇ il pagamento di una imposta sostitutiva (*che comprende IRPEF, addizionali comunali e regionali*) pari al **15%**, calcolata sul 78% dei ricavi;
- ◇ esclusione dall'IRAP;
- ◇ IVA e RA-Ritenuta di Acconto non si applicano;
- ◇ esonero dalla tenuta dei libri contabili e fiscali, salvo l'obbligo di conservazione delle fatture emesse e ricevute;
- ◇ esonero dall'applicazione degli ISA-Indici Sintetici di Affidabilità (*che hanno sostituito i precedenti Studi di settore*);
- ◇ esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, tranne le fatture destinate agli Enti pubblici.

5. Non possono opzionale il "regime forfettario" coloro i quali:

- sono soci di società di persone;
- sono soci di studi od associazioni professionali od imprese familiari;
- controllano, direttamente od indirettamente, società a responsabilità limitata che esercitano attività riconducibili a quella svolta come libero professionista.

6. Sotto l'aspetto previdenziale invece i professionisti iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati devono comunque pagare l'aliquota minima (*il contributo soggettivo del 10% sul ricavo netto*) e riversare alla Gestione previdenziale AGROTECNICI/ENPAIA il 2% del contributo oggettivo riscosso in fattura dal cliente.

Si rammenta, al riguardo, come entro 30 giorni dall'avvio dell'attività professionale (*l'avvio si può calcolare dal giorno di apertura della P.IVA con Codice ATECO 74.90.12*) i professionisti dovranno anche iscriversi alla relativa Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA (*il modulo è al sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it) anche raggiungibile dal sito [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)*).

7. La descrizione fin qui svolta non esaurisce la casistica dei molti casi individuali che possono sorgere e che andranno perciò sempre definiti con i propri consulenti fiscali, siano essi professionisti che associazioni o sindacati.

L'adozione del "regime forfettario", in particolare se comporta l'imposta del 15% (*quella del 5% è ovviamente pressochè sempre conveniente*), va valutata attentamente, perchè non sempre l'apparente convenienza è effettivamente tale, anche se i liberi professionisti (*in quanto normalmente con pochi beni strumentali in ammortamento*) sono i soggetti a cui più di ogni questo regime conviene.

8. La valutazione di convenienza riguarda le modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva, che si applica ai ricavi (*nella misura del 78% di questi ultimi*), senza però la possibilità di poter detrarre i costi professionali ed usufruire delle normali detrazioni e deduzioni IRPEF. Per questo, si ribadisce l'opportunità che ciascun soggetto interessato compia una valutazione personalizzata prima di procedere.

In linea di principio è possibile affermare che il "regime forfettario" conviene (nel caso dell'aliquota al 15%, nel caso di quella al 5% conviene pressochè sempre, salvo rare eccezioni dovute ad elevata detrazione e deduzioni personali IRPEF) per chi ha pochi costi professionali, poche detrazioni e deduzioni IRPEF e ricavi superiori a circa 20.000 €.

Per dare una idea del risparmio, si vedano gli esempi sotto indicati:

a. professionista con ricavo di 30.000 €, calcolo dell'imposta sostitutiva:

$$30.000 \text{ €} \times 78\% = 23.400 \text{ €} \times 5\% = \mathbf{1.170,00 \text{ €}}$$

$$30.000 \text{ €} \times 78\% = 23.400 \text{ €} \times 15\% = \mathbf{3.510,00 \text{ €}}$$

b. professionista con ricavo di 60.000 €:

$$60.000 \text{ €} \times 78\% = 46.800 \text{ €} \times 5\% = \mathbf{2.340,00 \text{ €}}$$

$$60.000 \text{ €} \times 78\% = 46.800 \text{ €} \times 15\% = \mathbf{7.020,00 \text{ €}}$$

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Orlandi)